

QUESITO N. 2

Una ditta ha posto il seguente quesito:

"All'articolo 4 del capitolato speciale di appalto "MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE" si precisa: "che la gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 e comma 12 D.lgs 50/2016. Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i relativi fattori ponderati di seguito indicati: qualità 80, prezzo 20." Sempre all'interno dell'articolo 4 si evidenzia quali saranno i criteri per l'attribuzione dei punteggi e al punto 3 - FORME DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE (MASSIMO 20 PUNTI) si esplicita al punto 3.1 denominato: "stampa materiale di sponsorizzazione e di pubblicazione edite dalla biblioteca comunale massimo 12 punti", che per l'assegnazione del punteggio relativo a questa sezione verrà preso in considerazione l'importo annuo che la ditta appaltatrice offre per tale servizio. In merito a questo, ci preme sottolineare come quest'ultimo elemento sia di natura strettamente quantitativa, e che pertanto la sua corretta collocazione debba essere all'interno dei criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economica. Diversamente si violerebbe il principio fondamentale di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, necessario per il rispetto del principio generale diretto a evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica. A conferma di quanto detto citiamo le seguenti sentenze: Consiglio di Stato, sez VI, 17 febbraio 2017, n. 731; Riforma della sentenza del Tar Basilicata, Sez. I, n. 208 del 2017. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede pertanto che la stazione appaltante proceda ad una nuova rimodulazione dei punteggi attribuiti, sia per quanto riguarda l'offerta tecnica, sia l'offerta economica. In tal caso si evidenzia l'ulteriore necessità di specificare quali siano i criteri ed i parametri che sottendono all'attribuzione di questi 12 punti, per poter permettere ai concorrenti le dovute valutazioni in merito all'offerta da proporre.".

RISPOSTA

Si evidenzia che il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 1530 del 3 aprile 2017 si è di recente espresso sulla questione: il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, o consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante. L'applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare "prima del tempo" la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. anche Cons. Stato, V, n. 5181/2015; Cons. Stato, VI, n. 5890/2014; Cons. Stato, n. 5928/2012; Cons. Stato, V, n. 4226/2016; Cons. Stato, III, n. 3287/2016; Cons. Stato, IV, n. 825/2016). Nello specifico la collocazione di un elemento di natura economica all'interno dell'offerta tecnica trova le seguenti ragioni:

- variabilità delle tipologie di documenti da stampare (locandine, depliant, brochure, pubblicazioni), essendo il prezzo dei documenti variabile a seconda di stampa a colori/bianco nero,

solo fronte/fronte retro, dimensioni, numero di pieghe, numero di pagine, rilegatura, tipologia della carta, tipologia della copertina, ecc., con conseguente significative varianti di prezzo;

- impossibilità di predeterminare al momento eventuali stampe che possano essere programmate nel periodo oggetto della gara, data la durata di anni 5.

In base al quadro sopra delineato, la Stazione Appaltante non ritiene di procedere ad una nuova rimodulazione dei punteggi attribuiti, sia per quanto riguarda l'offerta tecnica che per l'offerta economica.